FEDERMANAGER
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
Federmanager Sicilia Occidentale

STATUTO

di

FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE

Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

1. È costituita l'Associazione Territoriale di Categoria dei Dirigenti, dei Quadri e delle Alte Professionalità di lavoro autonomo in tutte le componenti manageriali di aziende industriali e di servizi di pubblica utilità presenti sul territorio nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani denominata "FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE", (qui di seguito "Associazione") con sede a Palermo.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager, e tramite essa alla CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità**.**

3. L'Associazione fa parte unitamente alle Associazioni Territoriali di Federmanager Sicilia Orientale e Federmanager Siracusa dell'Unione Regionale Sicilia.

4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5. Le regole associative sono disciplinate dal presente Statuto e da apposito Regolamento.

Articolo 2

1. Federmanager Sicilia Occidentale è un'Associazione di rappresentanza di categoria, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali: competitività, meritocrazia, etica e responsabilità sociale. Esercita la funzione di soggetto di rappresentanza sindacale e contrattuale nei confronti di tutte le componenti manageriali delle imprese presenti sul territorio **.**

2. L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, dei quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sezione 2, dell'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager, nonché delle altre figure di elevata professionalità, consulenziali o parasubordinate, assimilate alla dirigenza, purché operanti nel medesimo settore aziendale.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) porre al servizio del Paese le energie dei Soci al fine di contribuire all'incremento ed al miglioramento delle attività produttive della Regione Sicilia, nonché all'ampliamento dei livelli occupazionali con l'obiettivo di perseguire armonico sviluppo;

b) rappresentare e tutelare gli interessi della Categoria e dei singoli Soci nel rapporto di lavoro, (contratti, regolamenti, accordi, controversie) anche nei campi della previdenza ed assistenza ;

c) assistere, sia giudizialmente che extragiudizialmente, i singoli Soci nelle controversie che eventualmente dovessero sorgere durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;

d) curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci ed in particolare assistere il coniuge superstite dell'iscritto nelle formalità necessarie al fine della tutela dei diritti spettanti;

e) promuovere ed attuare iniziative di carattere formativo e culturale tendenti alla valorizzazione della funzione e della professionalità degli iscritti;

f) promuovere lo sviluppo di relazioni industriali tali da migliorare l'efficienza delle imprese nel rispetto degli interessi generali del territorio;

g) contribuire alla soluzione di problemi del territorio con studi e proposte nei confronti degli Organi di Governo regionale e locale, favorendo la partecipazione in quegli Organismi in cui siano rappresentate le forze del lavoro;

h) promuovere e fornire servizi, anche di tipo collaterale, alle attività istituzionali a favore della categoria al fine di promuovere lo sviluppo associativo e fidelizzare il rapporto con gli iscritti.

3. L'Associazione adotta la Carta dei Valori, il Codice Etico e la Carta dei Servizi di cui agli allegati A, B e C dello Statuto Federmanager.

Titolo II

SOCI

Articolo 3

1. All'Associazione possono iscriversi coloro che hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di Dirigenti ai sensi dell'art. 2095 c.c., nonché i lavoratori in servizio od in pensione con la qualifica di Quadro, nelle forme stabilite dallo Statuto Federmanager e le altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti.

2. Sono iscrivibili anche i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager.

3. E' causa di non iscrivibilità svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione e/o essere iscritto ad altri Sindacati di lavoratori subordinati.

4. Coloro che mantengono, quali dirigenti o quadri, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti o quadri in servizio a tutti gli effetti.

Articolo 4

1. Per l'ammissione a Socio deve essere presentata domanda, anche attraverso l'utilizzo del portale, al Presidente dell' Associazione territoriale allegando la documentazione dalla quale risultino i requisiti previsti dall'art. 3.
2. Tale domanda, insieme agli allegati, sarà esaminata dal Presidente, che deciderà in merito all'accettazione. Contro l'eventuale rifiuto all'ammissione, l'interessato può appellarsi al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà al riguardo entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile e insindacabile
3. Accolta o rigettata la domanda l'Associazione ne darà comunicazione all'interessato ed eventualmente all'azienda.

Articolo 5

1. L'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni, da inviare anticipatamente a mezzo lettera raccomandata A/R o pec , entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello di effettive dimissioni .
2. Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.
3. Il Socio è tenuto a pagare il contributo associativo annuale.

4. L'Associazione può chiedere ai propri iscritti, a proprio totale favore, una maggiorazione del contributo stabilito dal FEDERMANAGER, specificando le particolari esigenze che la richiedono.

5. L'attestazione da parte del Presidente dell'Associazione del mancato pagamento delle quote associative costituisce idoneo titolo per richiedere ingiunzione di pagamento nei confronti del socio moroso.

Articolo 6

1. La qualifica di Socio si perde:

   a) per dimissioni, comunicate a mezzo lettera raccomandata A/R o pec che non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;

   b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro , fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo;

   c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, per gravi motivi morali o disciplinari;

   d) per il venir meno delle condizioni di ammissibilità all'Associazione , a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;

   e) per morosità nel pagamento dei contributi protratta, di regola, per oltre 18 mesi, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. La perdita della qualifica di Socio nei modi previsti alle lettere b) e c) fa cessare gli obblighi dell'Associazione nei confronti del socio; contro le relative deliberazioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

3. Il Socio che per ragioni di lavoro cambi residenza e venga iscritto ad un'altra Associazione territoriale di Dirigenti Industriali aderente alla Federazione Nazionale, può ottenere, a partire dalla data della nuova iscrizione, di essere sciolto dagli impegni verso l'Associazione.

4. Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa, sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro, con quanto espresso all'art. 3, secondo comma, dello Statuto.

Articolo 7

1. Compete all'Associazione costituire, nell'ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale, Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti, e Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Quadri a cui si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da Federmanager, sulle quali esercita attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell'osservanza del presente Statuto, nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi associativi.

2. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle R.S.A., dei Coordinatori di R.S.A., dei Coordinatori dei Gruppi Senior, Giovani , Minerva e di Commissioni consultive sono regolati da appositi regolamenti .

3. I componenti delle R.S.A. devono essere iscritti all'Associazione e possono essere eletti o designati, rispettivamente, solo da dirigenti o quadri che risultino, a loro volta, iscritti all'Associazione.

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il/i Vice Presidente/i;
- il Tesoriere;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

2.Gli Organi dell'Associazione Territoriale, fatta eccezione per gli Organi monocratici, dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti.

3. Tutte le cariche degli Organi dell'Associazione hanno durata triennale e sono esercitate a titolo gratuito.

4.Assolvono a funzioni consultive le Commissioni, composte da un minimo di tre membri, istituite per il supporto agli Organi di cui al punto 1 del presente articolo.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa.

2. Possono parteciparvi soltanto i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea.

3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante conferimento di delega scritta, da altro Socio. E' consentito un massimo di tre deleghe per Socio.

Articolo 10

1. L'Assemblea:

   a) determina l'indirizzo generale, le linee di politica sindacale e gli obiettivi strategici dell'Associazione;

   b) dibatte e delibera sui temi di particolare rilevanza per la vita dell' Associazione;

   c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione ;

   d) elegge il Presidente, i dodici membri del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, tutti per la durata di un triennio;

   e) approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;

Articolo 11

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale od anche altrove, con lettera ai Soci a mezzo e-mail o posta ordinaria, da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per " referendum ".

4. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e del luogo di convocazione e precisare, comunque, gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

5. Nel caso di votazione per referendum l'invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno ed alla precisazione che trattasi di assemblea con votazione per " referendum ", anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni, dell'ora e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente Vicario o in assenza dal Vice Presidente o, in mancanza degli anzidetti, dal Socio eletto dall'Assemblea.

2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci un Segretario, che redige il verbale.

3. L'Assemblea, per il rinnovo degli Organi Elettivi, nomina, tra i soci, un segretario che redige il verbale, e tre scrutinatori, di cui uno con funzione di Coordinatore, per il controllo delle votazioni e la formazione delle graduatorie.

Gli scrutinatori non devono essere candidati a componenti degli Organi Elettivi dell'Associazione, né fare parte degli Organi dell'Associazione in carica, né rivestire altri incarichi associativi.

4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i Soci.

Per le Assemblee con votazione per "Referendum " la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 30 giorni dalla data di spedizione dell'avviso a mezzo posta ordinaria o email .

Articolo 13

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni anno, non oltre il primo semestre.

2. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto dei soci.

3. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ancorché con delega in regola con il pagamento della quota associativa, ad eccezione dei casi in cui debbano essere deliberati i punti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 10, per i quali in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci (arrotondato all'unità inferiore).

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei soci iscritti in prima convocazione, e di almeno il 1/3 dei soci (arrotondato all'unità inferiore) iscritti in seconda convocazione. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso di votazione per "referendum", resta ferma la necessità della partecipazione di almeno 1/3 dei soci (arrotondato all'unità inferiore) iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, ad eccezione di quelle concernenti le modifiche statutarie, che necessitano della maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

6. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione unanime. La forma di votazione sarà, di volta in volta, determinata dall'Assemblea per alzata di mano, salvo diversa forma prevista nello Statuto.

Articolo 14

1. Per le elezioni di cui al comma d) dell'articolo 10 valgono le seguenti inderogabili norme:
   a) l'Assemblea, all'inizio dei lavori, dovrà decidere l'orario di apertura e chiusura delle votazioni;
   b) le candidature dovranno pervenire presso la sede sociale entro e non oltre le ore dodici dell' ottavo giorno lavorativo (esclusi sabato, domenica e festività) precedente la data fissata per l'Assemble;
   c) possono presentarsi come candidati i Soci iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione ed in regola con il pagamento delle quote associative;
   d) i soci procederanno alla elezione, con votazione segreta, scegliendo fra le candidature presentate;
   e) per l' elezione dei componenti del Consiglio Direttivo può essere espresso un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei componenti da eleggere;
   f) qualora per la carica di Presidente sia pervenuta una sola candidatura, l'Assemblea può procedere all' elezione per acclamazione;
   g) In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

Titolo V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di diciotto membri:
   - Presidente
   - Vice Presidente/Vice Presidenti
   - Tesoriere
   - Membri eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 10
   - Presidente uscente, salvo esplicita rinunzia
   - Membri cooptati tra i soci su proposta del Presidente e ratifica del Direttivo, con facoltà di revoca.
2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

   a) nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie ed eventualmente altro Vice Presidente, Il Tesoriere ed il segretario del Consiglio scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra i soci. Il Presidente e il Vice Presidente, di norma, non possono essere entrambi dirigenti pensionati o in servizio.

   b) promuove, delibera e può attuare le iniziative tendenti a raggiungere i fini previsti dal presente Statuto;

   c) individua i programmi che il Comitato Esecutivo dovrà realizzare;

   d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

   e) esamina e ratifica, sentita la relazione del Collegio Sindacale, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

   f) decide in sede di appello sull'accoglimento dei nuovi soci, giusto l'articolo 4 del presente Statuto;

   g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

   h) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con l'obbligo di chiedere al più presto la ratifica da parte di quest'ultima;

   i) designa su proposta del Presidente i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria di Federmanager;

j) designa, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione nell'Unione Regionale Sicilia di Federmanager;

k) designa o nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organi, Commissioni ed Associazioni;

l) approva le proposte formulate dal Presidente di nomina di uno o due Vice Presidenti, del membri eventualmente cooptati in Consiglio, del Tesoriere, dei componenti del Comitato Esecutivo e delle Commissioni. Tali componenti potranno essere scelti tra i soci. La mancata approvazione dovrà essere motivata;

m) approva le proposte formulate dal Presidente di istituire Commissioni consultive con relativi Coordinatori , attribuendo le materie di competenza di ciascuna;

n) delibera, in relazione a particolari esigenze, l'eventuale maggiorazione dei contributi annui, previa intesa con Federmanager;

o) delibera sulle materie che per il presente Statuto non siano espressamente di competenza dell'Assemblea o di altri Organi.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti. In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

4. In casi gravi, per motivi morali, penali (a seguito di sentenze di condanna passate in giudicato), di inoperatività evidente, di assenza assoluta per oltre tre mesi o di palese contraddittorietà con i deliberati dell'Assemblea, i due terzi dei componenti eletti del Consiglio Direttivo possono proporre all'Assemblea la destituzione del Presidente.

5. In caso di adozione del provvedimento di destituzione del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà, con immediatezza, convocare una assemblea straordinaria entro i termini strettamente necessari.

6. Se il provvedimento di destituzione verrà ratificato dall'Assemblea , la stessa procederà a rinnovare tutti gli organi elettivi di sua competenza per il successivo triennio, che decorrerà dalla data di detto rinnovo.

7. Se il provvedimento di destituzione verrà rigettato dall'Assemblea, questa procederà alla elezione di nuovi dodici componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il triennio per l'espletamento del mandato riprenderà l'originario decorso.

Articolo 16

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti (arrotondato all'unità inferiore). In questo ultimo caso la riunione dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante posta ordinaria o e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto a quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione.

3. Le riunioni sono valide quando interviene, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Il Consigliere eletto che, per tre volte consecutive, non intervenga senza giustificato motivo alle riunioni, decade dalla carica e al suo posto subentrerà il socio primo dei non eletti. La decadenza viene accertata e dichiarata con provvedimento dello stesso Consiglio in esito ad apposito procedimento di cui al successivo art. 23

Titolo VI

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di sette a un massimo di nove componenti che durano in carica tre anni. Gli eventuali subentranti dureranno in carica per il tempo residuo rispetto al triennio.

2. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Tesoriere, il coordinatore della Commissione Sindacale. Gli altri componenti, nel numero stabilito nel primo comma del presente articolo, sono quelli la cui proposta formulata dal Presidente sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto nella lett. L. dell'art. 15 del presente Statuto.

3. Su proposta del Presidente, uno dei componenti od altro Socio assume l'incarico di Segretario del Comitato Esecutivo. L'incarico può essere revocato dal Comitato.

4. Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

   a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne realizza i programmi ;

   b) istruisce le evenienze da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;

   c) surroga il Consiglio Direttivo in caso di urgenza;

   d) cura il collegamento con le Commissioni;

   e) adotta ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato agli altri organi.

Articolo 18

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei propri membri. Le riunioni sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed - a parità di voti - prevale il voto del Presidente. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non interviene alle riunioni, decade dalla carica.

2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante posta ordinaria o e-mail con preavviso di almeno 10 giorni rispetto a quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno 3 giorni.

3. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione.

4. I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Titolo VII

PRESIDENTE

Articolo 19

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione; convoca e presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli organi sociali.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che deve però ratificarne l'operato nella prima adunanza.

3. Firma, singolarmente o congiuntamente al Tesoriere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni circolari e di conto corrente e tutti gli altri documenti inerenti la gestione economica e finanziaria dell' Associazione . E' titolare rappresentante del conto corrente intestato all'Associazione.

4. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a votare "per referendum", il Presidente nomina il seggio elettorale per lo scrutinio delle schede pervenute entro i termini.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

6. Non si potrà essere eletti alla carica di Presidente per più di 2 mandati consecutivi.

7. In casi gravi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 e segg. il Presidente può essere destituito.

Titolo VIII

VICE PRESIDENTE

Articolo 20

Uno o due Vice Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di norma, uno tra i soci in servizio e uno tra i soci in quiescenza, coadiuvano il Presidente nella sua azione e mandato**.**

Possono ricevere dallo stesso Presidente deleghe per seguire specifiche questioni o materie ed uno dei due per svolgere le funzioni di vicario **.**

Il Vice Presidente vicario, di norma di stato professionale e lavorativo diverso dal Presidente, assiste e coadiuva il Presidente stesso in tutte le sue funzioni ed attività in modo da assolvere, all'occorrenza, alle specifiche funzioni vicarie.

In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente vicario o, in sua assenza, l'altro Vice Presidente, ha la rappresentanza legale, sia attiva che passiva, dell'Associazione.

Titolo IX

TESORIERE

Articolo 21

1. Al Tesoriere è affidata la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

2. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in conformità alle deliberazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ed a predisporre il progetto di bilancio.

3. Per ciascun anno solare predispone il Bilancio consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Collegio Sindacale per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi dell'Associazione.

4. Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il Bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi dell'Associazione.

5. I Bilanci, con i relativi allegati, devono essere depositati presso l'Associazione durante i dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea convocata per approvarli.

Titolo X

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

1. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economica, finanziaria e fiscale dell'Associazione e di redigere la relazione al progetto di bilancio.

2. Effettua collegialmente verifiche di cassa e contabili.

3. Esamina la congruità del bilancio preventivo e l'esattezza e veridicità di quello consuntivo.

4. Riferisce, quando occorre, al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione.

5. E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente e con le stesse procedure del Consiglio Direttivo. Dura in carica per un triennio.

6. Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi.

7. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo, per qualsivoglia motivo, gli subentrerà il supplente che ha ricevuto più voti.

8. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente dell'Associazione i membri effettivi del Collegio eleggono il Presidente dell'Organo. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto dai componenti effettivi appositamente convocati dal più anziano di età.

9. Nella seduta di insediamento i componenti effettivi propongono all'unanimità al Consiglio Direttivo la nomina, fra i Soci dell'Associazione, previa disponibilità manifestata, dei componenti mancanti, rispetto alla composizione numerica (effettivi e supplenti) prevista in Statuto, in tutti casi di difetto di candidature o mancata nomina per elezione. Analoga procedura si applica nel caso di indisponibilità o mancanza di componente supplente.

10. Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme statutarie, sul comportamento etico dei soci, e, su richiesta del Consiglio Direttivo, può essere chiamato ad esprimere pareri consultivi.

2. Il Collegio è autonomo e indipendente ed il Suo operato è insindacabile.

3. Il Collegio dei Probiviri in particolare:

   a) dirime le controversie relative alla disciplina associativa degli iscritti ed alla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi Sociali.

   b) esprime pareri sui ricorsi presentati avverso le domande di iscrizione all'Associazione respinte;

   c) vigila sull'osservanza dello Statuto e degli indirizzi approvati dall'Assemblea;

   d) esprime parere su ogni argomento gli venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;

   e) il Collegio deve esprimersi, con decisione motivata, entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorsi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni nei casi di particolare impegno o gravità;

   f) di ogni riunione del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale da custodirsi agli atti dell'Associazione.

4. E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea contestualmente e con le stesse procedure del Consiglio Direttivo, e dura in carica per un triennio.

5. Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo i soci iscritti da almeno otto anni o avendo assolto a 2 mandati in qualsiasi organo sociale alla data di presentazione della candidatura.

6. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo, per qualsivoglia motivo, gli subentrerà il supplente che ha ricevuto più voti.

7. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai componenti effettivi appositamente convocati dal più anziano di età.

8. Nella seduta d' insediamento i componenti effettivi propongono all'unanimità al Consiglio Direttivo , previa disponibilità manifestata, i componenti mancanti fra i Soci dell'Associazione, rispetto alla composizione numerica (effettivi e supplenti) prevista in Statuto, in tutti casi di difetto di candidature o mancata nomina per elezione. Analoga procedura si applica nel caso di indisponibilità o mancanza di componente supplente.

Titolo XII

SANZIONI STATUTARIE

ART. 24

In caso di violazione di norme di legge, statutarie o regolamentari e previa definizione di apposito procedimento , i soci inadempienti potranno essere oggetto di sanzioni.

Esaurita la fase istruttoria del procedimento da parte di apposita commissione nominata dal Presidente, lo stesso, in esito alle conclusioni raggiunte, provvederà alla contestazione dell'addebito nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa dell'interessato.

Al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà a maggioranza dei due terzi dei componenti, è attribuita la competenza per l'irrogazione della sanzione individuata tra quella di seguito specificate:

a) censura in caso di negligenza nell'assolvere agli obblighi statutari e regolamentari come anche alle istruzioni e deliberazioni del Sindacato.

b) sospensione temporanea da ogni attività sociale in caso di recidiva delle mancanze che hanno dato luogo a precedenti censure o nel caso in cui siano stati commessi atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi dell'Associazione.

c) decadenza da componente di uno degli organi collegiali in caso di assenza, per tre volte consecutive , alle riunioni indette senza giustificato motivo o in caso di mancata partecipazione ai lavori dei rispettivi organi per 180 giorni naturali e consecutivi .

d) la decadenza viene constatata dal rispettivo organo di appartenenza e portata a conoscenza del Presidente dell'Associazione.

e) espulsione dal Sindacato per gravi motivi morali o per gravi violazioni di obblighi sanciti per legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

Avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

La decisione del collegio è definitiva e inappellabile.

Titolo XIII

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Articolo 25

1. L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Gli esercizi finanziari dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro sei mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo esamina e ratifica il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario.

Articolo 26

1. La quota o contributo associativo non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale, né è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.

Titolo XIV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.27

1. L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci o per disposizione legislativa.
2. Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei tre quarti e col voto favorevole dei 2/3 dei Soci iscritti. La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.
3. Nel secondo caso, se l'Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di "referendum" scritto.
4. All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.

Titolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Federmanager ed alle norme di legge in materia.

2. Tutte le disposizioni previste nel presente Statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Presente Statuto che modifica il precedente testo del 09/06/2012 viene approvato dall'Assemblea del 22 Maggio 2025 ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a tale data.